

TI_GERICHTE 52.2023.360 vom 30. August 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-08-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.360

FR: TI_GERICHTE 52.2023.360 du 30 août 2023

IT: TI_GERICHTE 52.2023.360 del 30 agosto 2023

Regeste

Licenza edilizia per il riattamento e il cambiamento di destinazione di una cantina

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva della ricorrente, proprietaria del fondo vicino e già opponente, personalmente e direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAm), è dunque ricevibile in ordine.

E. 1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Il richiamo dell'incarto della licenza del 1987 relativo alla ristrutturazione dell'edificio sollecitato dall'insorgente non appare idoneo a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini della presente pronuncia.

E. 2.1

Come visto in narrativa, la ricorrente rimprovera anzitutto all'istanza inferiore di non essersi chinata sulla questione relativa all'esistenza della canna fumaria, che non sarebbe dimostrata, e del diritto del resistente a utilizzarla ai fini del progetto.

E. 2.2

Ora, contrariamente alle generiche obiezioni della vicina, non v'è anzitutto alcun motivo di dubitare che nell'edificio esista una canna fumaria (che era legata a una vecchia stufa dismessa, cfr. relazione annessa all'incarto energia pag. 1). La stessa emerge infatti in particolare dalle fotografie agli atti (cfr. relazione tecnica, fig. 5 e foto aerea agli atti), come pure dalla chiara conferma della ditta di spazzacamini che l'ha visionata (indicandone anche l'estensione dal pian terreno al tetto; cfr. email allegata alle osservazioni all'opposizione del 1° luglio 2022). Dal profilo pratico, non è quindi dato di vedere perché non dovrebbe essere realizzabile il progetto che prevede semplicemente di riutilizzare questo elemento, nel senso di inserire nel suo vano il nuovo tubo in acciaio per l'evacuazione dei gas di scarico della stufa a pellet, sostituendo anche lo sbocco sul tetto (cfr. piani e relazione tecnica pag. 10, relazione annessa all'incarto energia pag. 2 e complemento atti del 4 ottobre 2022 con piano di dettaglio sull'evacuazione dei fumi). Al di là delle autorizzazioni per il vecchio impianto dismesso, nulla permette in ogni caso di ritenere che il nuovo impianto domestico così concepito, avallato dall'autorità dipartimentale (cfr. citato avviso cantonale), non sia conforme alle norme di diritto pubblico concretamente applicabili, di cui nemmeno

l'insorgente censura del resto una violazione. Invano afferma invece che il resistente non avrebbe alcun diritto (iscritto a registro fondiario od ottenuto giudizialmente) di disporre della canna fumaria esistente o del tetto. La licenza edilizia accerta infatti unicamente che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110). Non si esprime anche sulla facoltà dell'istante di disporre del fondo o di una parte di esso (cfr., fra tante, STA 52.2019.291 del 1° dicembre 2021 consid. 2.1). Tanto meno sull'estensione del diritto di sporgenza a favore della part. _____ della ricorrente. Sapere se questa servitù osti alla realizzazione dell'impianto progettato è questione di natura civile, che esula dalla presente procedura. Non è in ogni caso pregiudiziale ai fini del rilascio del permesso, il quale non pregiudica minimamente la facoltà della vicina di far semmai valere i suoi diritti reali davanti al giudice civile. In queste circostanze, nemmeno si giustificerebbe quindi una sospensione della procedura (cfr. STA 52.2019.349 del 1° ottobre 2020 consid. 4 confermata da STF 1C_616/2020 del 2 agosto 2021).

E. 3

A torto l'insorgente lamenta inoltre che dal grottino proverranno immissioni eccessive (rumore), che si porrebbero in contrasto con le condizioni d'uso degli spazi fissate a registro fondiario con la predetta servitù, precisando che il resistente, concedendo tale diritto, avrebbe accettato che sopra la cantina vi sia una zona sensibile (e meglio la sua camera da letto). Anche questo aspetto è infatti di natura civile. In che misura la servitù possa impedire la trasformazione della cantina in un locale destinato a pranzi o cene saltuarie nella cerchia privata del resistente (famigliari ed eventuali ospiti amici; cfr. risposta pag. 4, risposta al Governo pag. 3 e osservazioni all'opposizione pag. 5) - e non a sala feste - è questione che non attiene alla procedura di rilascio della licenza edilizia, ma va semmai sottoposta al magistrato civile. Dal profilo dell'ordinamento federale sull'inquinamento fonico, il predetto cambiamento di destinazione non risulta invece porsi in contrasto con alcuna disposizione. La legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) non conferisce peraltro alcun diritto al silenzio; disturbi di poca importanza vanno tollerati (cfr. DTF 133 II 169 consid. 3.2; STF 1C_156/2022 del 28 marzo 2023 consid. 7.2). Nemmeno la ricorrente eccepisce il contrario.

E. 4.1

Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è pertanto respinto.

E. 4.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAm) è posta a carico dell'insorgente, che rifonderà inoltre al resistente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata, resta a carico della ricorrente, che è inoltre tenuta a rifondere un identico importo a CO 1 a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II

vicepresidente

La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.